


REGIONE LOMBARDIA
PROVINCIA DI BERGAMO



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO

Piano cimiteriale

L.R. 18 novembre 2003 n.22 e s.m.i.



SINDACO

Gianmario Zanga

ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Fabrizio Mogni

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Fabio Marchesi

PIANOzero
p r o g e t t i

S.R.L. STP

Ing. Cesare Bertocchi
Arch. Cristian Piovaneli
Plan. Alessandro Martinelli
Ing. Ilaria Garletti

P.IVA: 04259650986
Tel. 030 674924
indirizzo: via Palazzo, 5; Bedizzole (BS); 25081
Mail: info@pianozeroprogetti.it
PEC: pianozeroprogettisrlstp@legalmail.it

Tavola numero

ALL. 02

Norme Tecniche di Attuazione

Data

Novembre 2022

Delibera Adozione

DCC n

Delibera Approvazione

DCC n

Note

GRUPPO DI LAVORO

COORDINATORE ESTENSORE DELLA VARIANTE

Ing. Cesare Bertocchi

COLLABORATORI

Ing. Francesco Botticini

Dott. Pian. Alessio Rossi

Dott. Pian. Marco Piantoni

1. DISPOSIZIONI GENERALI	4
1.1 Ambito di applicazione del piano cimiteriale	4
1.2 Validità del piano cimiteriale e tempi di attuazione.....	4
1.3 Attuazione del Piano Cimiteriale	4
2. USI DEL SUOLO - ATTIVITA' E FUNZIONI	5
2.1 Tipologie di sepoltura e tipologie di costruzione	5
2.2 Campi di inumazione: fosse.....	5
2.3 Tumulazione	6
2.4 Gallerie cimiteriali.....	6
2.5 Tombe di famiglia	7
2.6 Aree da destinare a famiglie o collettività diverse da quelle cristiane.....	7
2.7 Giardini delle rimembranze	8
2.8 Cimiteri per animali di affezione.	8
3. ATTREZZATURE E SERVIZI	8
3.1 Ingressi e recinzioni	8
3.2 Locale portineria / ufficio	8
3.3 Percorsi	9
3.4 Camera Mortuaria e deposito di osservazione	9
3.5 Sala autopsie.....	9
3.6 Servizi igienici	9
3.7 Parcheggi	10
3.8 Sottoservizi	10
3.9 Rifiuti cimiteriali.....	10
4. CONCESSIONI E TITOLI EDILIZI	11
4.1 Durata e rilascio delle concessioni	11
4.2 Titoli edilizi.....	11
5. Disposizioni finali	11

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Ambito di applicazione del piano cimiteriale

Il Piano cimiteriale disciplina la gestione del patrimonio immobiliare dei cimiteri esistenti e delle trasformazioni nel sistema cimiteriale del Comune.

Le indicazioni in esso contenute fanno riferimento sia al Regolamento di Polizia Mortuaria del comune di Albano Sant'Alessandro approvato con D.C.C. n.4/2003, modificato, seppur in minima parte, con DCC 19/2004 (che successivamente abbrevieremo con "Reg.P.M.") che all'esistente conformazione e organizzazione del plesso cimiteriale del Comune medesimo.

1.2 Validità del piano cimiteriale e tempi di attuazione

Il presente piano definisce la programmazione degli spazi cimiteriali del Comune al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi alla sua approvazione. Deve essere revisionato ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni significative degli elementi presi in esame, o a seguito di eventuali nuove disposizioni nazionali, o regionali o varianti o revisioni che ne modifichino la scadenza e/o i contenuti.

Della sua approvazione è competente il Consiglio Comunale che lo potrà modificare qualora lo ritenesse necessario.

1.3 Attuazione del Piano Cimiteriale

Il presente piano propone delle progettualità e ambiti di intervento.

Fermo restando il vincolo di attuare nel tempo quanto programmato nel presente piano è ammesso per l'amministrazione, nelle successive fasi attuative, la diversa ubicazione o modificazione dei singoli interventi programmati in alternativa a quelli proposti, così come l'attuazione di interventi non programmati. Tali azioni sono assentibili purché gli effetti non costituiscano "alterazione dei contenuti o dei presupposti fondativi del Piano stesso" soprattutto in materia di dimensionamento o di dotazioni cogenti.

L'attuazione di opere non previste dal Piano Cimiteriale o condotte difformemente rispetto alle prescrizioni dello stesso sono soggette ad una Verifica di Compatibilità rispetto ai "contenuti e presupposti fondativi del Piano stesso". Con parere motivato della Giunta comunale sarà pertanto possibile approvare progetti, all'interno del perimetro cimiteriale, non previsti o diversi da quelli indicati dal Piano Cimiteriale purché le finalità non contrastino con i presupposti fondativi del Piano stesso.

Nella successiva revisione del Piano si provvederà all'aggiornamento degli elaborati, allineandoli alle succitate decisioni intraprese dalla Giunta comunale.

Rimane prescritto che la precedenza, in fase di programmazione degli interventi, è volta al soddisfacimento delle emergenze di primaria importanza, pur non essendo esclusa in via eccezionale l'attuazione, a diverso titolo, di opere comunque programmate.

Trattandosi di plesso cimiteriale vincolato "ope legis" (D.Lgs 42/'042), è necessario procedere secondo una progettazione condotta in armonia con gli organi preposti alla tutela, che ponga particolare attenzione agli aspetti architettonici, di monumentalità e di integrazione con la parte esistente ed il contesto dell'intero impianto cimiteriale.

2. USI DEL SUOLO - ATTIVITA' E FUNZIONI

2.1 Tipologie di sepoltura e tipologie di costruzione

Le possibili tipologie di sepoltura sono tre:

- ∞ per inumazione
- ∞ per tumulazione
- ∞ per cremazione.

L'inumazione è la collocazione della salma, racchiusa in apposito feretro di solo legno, nella terra nuda. L'inumazione viene effettuata in apposite aree deputate chiamate campi di inumazione.

La tumulazione consiste nell'alloggiamento e custodia entro un vano chiuso su tutti i lati, interrato o in elevazione di feretri, racchiusi in una duplice cassa (una di legno, l'altra di metallo ed ermeticamente sigillata). Possono essere tumulati anche i contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

La cremazione o incinerazione o ignizione è la riduzione in cenere di una salma, ossa o resti mortali assimilabili o di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. La cremazione avviene tramite combustione in apposito forno "crematorio".

Le disposizioni e precisazioni sanitarie, oltre che nel Reg.P.M. Comunale, sono contenute nella normativa nazionale e regionale illustrata in relazione tecnica. Le tipologie di sepoltura, oltre che per quanto detto, possono essere catalogate anche in base ad altri aspetti quali:

- il soggetto che realizza il manufatto edilizio (il Comune o il Concessionario);
- la posizione della sepoltura rispetto al terreno (in elevazione e interrata o parzialmente interrata);
- la durata e il tipo di concessione (concessioni gratuite, a pagamento, per loculi, per tombe di famiglia, ecc.);
- il sistema costruttivo.

Gli elaborati cartografici rappresentano graficamente le caratteristiche delle varie tipologie, presenti presso la struttura cimiteriale del comune.

2.2 Campi di inumazione: fosse

L'uso a fosse è ammesso dove previsto dalle tavole degli usi del Piano Cimiteriale, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 285/1990 e s.m.i., del r.r. 4/2022 e s.m.i. e delle indicazioni di cui alla componente geologica ovvero in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

All'interno dell'uso a fosse è consentita la realizzazione di inumazioni comuni o distinte. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica (tenendo la previsione più cautelativa di cui al DPR 285/1990).

Le fosse per l'inumazione si possono distinguono tra quelle destinate ai cadaveri di persone di età superiore a 10 anni ("per adulti") o inferiore (dette "per bambini").

Quelle per cadaveri di adulti devono avere inderogabilmente le seguenti caratteristiche:

- ∞ una profondità compresa fra m 1.50 e m 2,00;
- ∞ Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di m 2,20 e la larghezza di m 0,80;
- ∞ Le fosse devono distare l'una dall'altra almeno m 0,50 per ogni lato.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini devono avere inderogabilmente le seguenti caratteristiche:

- ∞ una profondità compresa fra m 1.00 e m 1.50;
- ∞ Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di m 1.50 e la larghezza di m 0,50;
- ∞ Le fosse devono distare l'una dall'altra almeno m 0,50 per ogni lato.

Per ogni campo di inumazione deve essere prevista l'installazione di fontanelle e cassonetti per la raccolta dei fiori. I caratteri materici e morfologici dei singoli manufatti, nonché le caratteristiche delle epigrafi, monumenti e ornamenti, cippi, devono rispettare le prescrizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria.

2.3 Tumulazione

L'edificazione di tumuli può essere di iniziativa pubblica oppure privata ma limitatamente negli spazi previsti dal presente Piano e volta alla sola realizzazione di tumuli aggregati in tombe di famiglia del tipo fuori terra o interrato.

I tumuli, in funzione delle loro caratteristiche costruttive e dimensionali, possono accogliere:

- Loculi nel caso riguardi la sepoltura di salme contenute in feretri;
- Ossari nel caso riguardi la sepoltura di ossa contenute in cassette;
- Cinerari nel caso riguardi la sepoltura ceneri contenute in urne cinerarie.

La costruzione è subordinata al rilascio di provvedimento abilitativo. Quando trattasi di iniziativa pubblica la realizzazione è subordinata ai procedimenti pertinenti all'esecuzione di opere pubbliche.

Il tutto previa acquisizione dei necessari pareri previsti dalla normativa vigente nonché nel rispetto dei vincoli monumentali (vincolo "ope legis" per la parte storica del comiterno) e/o paesaggistici (se ricadenti entro territorio soggetto a tutela paesaggistica), ovvero nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 42/2004 e smi.

I tumuli possono essere a più piani sovrapposti e affiancati. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno e possedere le caratteristiche di cui al D.P.R. 285/90 art.76. Ogni sepoltura a sistema di tumulazione, come prevede il D.P.R. 285/90 e la circ. espl. del 24/06/1993, n°24, nonché l'allegato 2 del R.R.4/2022, dovrà inderogabilmente avere dimensioni minime al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura di:

- ∞ LOCULO:
 - 2,25 m per la lunghezza;
 - 0,75 m per la larghezza;
 - 0,70 m di altezza;
- ∞ OSSARIETTI:
 - 0,70 m per la lunghezza;
 - 0,30 m per la larghezza;
 - 0,30 m di altezza;
- ∞ NICCHIE CINERARIE:
 - 0,40 m per la lunghezza;
 - 0,40 m per la larghezza;
 - 0,40 m di altezza

Le misure sono da intendersi al netto anche dello spazio necessario per la chiusura del tumulo (ovvero per i loculi), da realizzarsi con mattoni pieni a una testa intonacati nella parte esterna, oppure con lastra in C.A. vibrato sigillata con cemento ad espansione o altro sistema che garantisca i requisiti di cui sopra.

E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro (vedi p.to 13.3 circ. espl. del 24/06/1993, n°24), mentre all'interno un loculo è obbligatoria la collocazione di un unico feretro (vedi art.76 p.to 1 DPR 285/90).

I caratteri materici e morfologici dei singoli manufatti, nonché le caratteristiche delle epigrafi, monumenti e ornamenti devono rispettare le prescrizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria.

2.4 Gallerie cimiteriali

L'edificazione di gallerie è di iniziativa pubblica. La realizzazione è subordinata al rilascio di provvedimento abilitativo ed ai procedimenti pertinenti all'esecuzione di opere pubbliche.

I progetti sono soggetti all'acquisizione dei pareri previsti dalla normativa vigente nonché nel rispetto dei vincoli monumentali (vincolo "ope legis") e/o paesaggistici (se ricadenti entro territorio soggetto a tutela paesaggistica), ovvero nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 42/2004 e smi.

Ogni galleria è costituita da una serie, ordinata per righe e colonne, di loculi adiacenti che possono essere disposti di fascia o di testa (punta).

Le disposizione di fascia o di testa si distingue dalla disposizione del feretro: nella soluzione di fascia risulta con il lato lungo disposto sul prospetto principale mentre nella soluzione di testa (punta) sul prospetto è visibile il lato corto.

Le gallerie sono realizzate generalmente per il contenimento di loculi per feretri e possono disporre di cellette per resti ossei o nicchie per urne cinerarie (solitamente collocate nella righe sommitali), o, altrimenti, essere realizzate esclusivamente per il contenimento di cellette ossario o urne cinerarie.

I depositi possono inoltre essere organizzati e aggregati per costituire tombe di famiglia.

Le tavole progettuali rappresentano graficamente le caratteristiche delle varie tipologie, presenti presso le strutture cimiteriali del comune.

2.5 Tombe di famiglia

Il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree/immobili a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività. Le tombe di famiglia (dette anche "cappelle" o "a chiesetta" o "edicole funerarie") si caratterizzano per essere costituite da un manufatto fuori terra appositamente strutturato.

Dispongono di uno spazio interno chiuso privato accessibile ai visitatori e sul quale prospettano le sepolture generalmente disposte di fascia. Più tombe di famiglia possono essere affiancate ed allineate lungo un antistante porticato a formare una galleria.

Le tombe di famiglia "a sarcofago" si sviluppano invece principalmente sotto il livello di campagna, presentando esteriormente la sola parte monumentale/commemorativa a occultare l'accesso e la sottostante struttura. Sono generalmente costituite da due o una file di loculi sovrapposti che prospettano su un vano centrale libero ("vestibolo") che è accessibile, tramite apposita botola superiore, solo agli operatori per la movimentazione dei feretri.

La costruzione delle tombe di famiglia è subordinata al rilascio di provvedimento abilitativo. Quando trattasi di iniziativa pubblica la realizzazione è subordinata ai procedimenti pertinenti all'esecuzione di opere pubbliche. Il tutto previa acquisizione dei necessari pareri previsti dalla normativa vigente nonché nel rispetto dei vincoli monumentali (vincolo "ope legis") e/o paesaggistici (se ricadenti entro territorio soggetto a tutela paesaggistica), ovvero nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 42/2004 e smi.

Il comune potrà altresì concedere in concessione spazi per la realizzazione delle tombe di famiglia ad opera dei privati, il tutto previa acquisizione di tutti i titoli edilizi ed autorizzazioni necessarie ai sensi di legge.

Al loro interno possono contenere loculi per salme, cellette per ossari e nicchie cinerarie. Deroghe per motivazioni artistiche di natura architettonica sono ammesse previo parere degli organi preposti. Tali deroghe non costituisce variante al Piano.

Il comune può altresì concedere "tombe giardino" a sistema di tumulazione per famiglie e collettività.

2.6 Aree da destinare a famiglie o collettività diverse da quelle cristiane

Aree da destinare a famiglie o collettività diverse da quelle cristiane, che prevedano sistemi di sepoltura diversi rispetto a quelli praticati e previsti da questo Piano.

Il sistema cimiteriale, sviluppatosi da una matrice compositiva di radice Cristiana, accoglie oggi salme e resti di persone che provengono da ogni credo religioso, senza alcuna discriminazione a condizione che vengano rispettati i sistemi di sepoltura previsti dal presente strumento attuativo e dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

Ogni modificazione o nuovo sistema di sepoltura è ammissibile, previa convenzione con l'Ente limitatamente agli spazi previsti dal Piano Cimiteriale (se non già diversamente attuati) e fermo restando le limitazioni normative igienico sanitarie da verificarsi in sede di convenzione.

In comune di Albano Sant'Alessandro ad oggi non sono pervenute richieste circa la necessità di destinare specifiche aree riservate alla sepoltura per feretri di persone che in vita hanno professato altre religioni. Pertanto il piano non prevede aree specificatamente riservate a famiglie o collettività diverse da quelle Cristiane.

2.7 Giardini delle rimembranze

Il Piano Cimiteriale individua nella cartografia l'area ad uso di Giardino delle Rimembranze, destinato alla dispersione delle ceneri.

All'interno del Giardino delle Rimembranze può essere previsto l'inserimento di monumenti o targhe a ricordo di defunti di cui si siano disperse le ceneri e lapidari. All'interno del Giardino delle Rimembranze possono essere previsti altresì elementi di arredo urbano fissi, quali panchine, fontane, cesti porta-rifiuti, ecc.

2.8 Cimiteri per animali di affezione.

Nell'ambito degli strumenti urbanistici, i comuni possono autorizzare, secondo le indicazioni tecniche dell'ATS e dell'ARPA, la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di spoglie di animali d'affezione a sistema sia di inumazione sia di tumulazione; ad oggi non sono pervenute richieste significative in tal senso. Pertanto il Piano non individua aree appositamente destinate a tale funzione.

Tuttavia, ai sensi del RR.4/2022, pur senza individuare all'interno del cimitero un'area specificatamente destinata a tale sepoltura, vi è la possibilità, previa richiesta all'ufficio competente, che le ceneri dell'animale d'affezione possono essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto.

La presenza dell'animale d'affezione dovrà essere riportata nei registri cimiteriali ma sulla lapide o sulla tomba di famiglia è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni. La volontà del defunto o degli eredi dovrà essere espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al comune in cui si trova il cimitero di destinazione delle ceneri.

Il Regolamento di polizia mortuaria dovrà disciplinare gli aspetti relativi alla gestione delle ceneri, fermo restando il divieto di promiscuità con quelle umane.

3. ATTREZZATURE E SERVIZI

La vigente normativa impone un serie di dotazioni e attrezzature obbligatorie. Nei seguenti articoli sono specificate le caratteristiche di ognuna di esse. Inoltre sono riportate anche altre attrezzature non obbligatorie ma indispensabili ad un corretto funzionamento e fruizione del sistema cimiteriale. Esse sono in parte citate nella normativa (ma senza che questa imponga la loro presenza) e in parte conseguenti alle necessità di un corretto e razionale utilizzo della struttura stessa.

3.1 Ingressi e recinzioni

Il Piano Cimiteriale individua gli ingressi, distinguendo quello principale da quello secondario.

L'ingresso di uso pubblico e quello di servizio devono essere determinati in numero proporzionale alle dimensioni e all'articolazione del cimitero, in modo tale da facilitare il raggiungimento delle singole porzioni da parte dei visitatori e degli operatori cimiteriali.

Il cimitero di Albano Sant'Alessandro dispone di due accessi chiaramente distinti. Uno principale lungo la via S.S. 42 ed uno secondario sulla medesima via, in allineamento al principale.

Il Piano Cimiteriale prescrive che le recinzioni esistenti a delimitazione della zona cimiteriale, vengano mantenute con adeguata manutenzione e decoro delle stesse.

3.2 Locale portineria / ufficio

L'articolo 52 del D.P.R. 285/9028 prescrive che tutti i cimiteri abbiano un servizio di custodia, cioè un responsabile che tenga aggiornati, secondo i disposti di legge, i registri e le autorizzazioni, che riceva le salme, e che sia in grado di fornire informazioni a riguardo agli interessati.

E' opportuno che il servizio di custodia abbia un apposito ufficio collocato all'interno del camposanto o in altro luogo idoneo.

Il servizio di custodia del cimitero di Albano Sant'Alessandro è gestito all'interno degli uffici della sede comunale, pur avendo personale (ditta appaltatrice dei servizi cimiteriali) costantemente in loco per le ordinarie funzioni.

3.3 Percorsi

Come da disposti normativi in materia di superamento delle barriere architettoniche (in particolare Legge 13/89 e L.R.6/89) devono essere resi accessibili tutti i servizi accessori ed i locali di uso pubblico: luogo di preghiera, i servizi igienici e il locale del custode.

In particolare:

- I Percorsi interni al cimitero necessari a raggiungere i servizi ed i locali sopra descritti devono avere un andamento quanto più possibile lineare ed evitare salti di quota. Il dimensionamento e la sezione dei percorsi esistenti rispondono alla normativa vigente in materia;
- I Percorsi esterni al cimitero. Al fine di agevolare l'accesso al cimitero dell'utenza con problemi motori, è prevista la presenza di parcheggi riservati adiacenti all'accesso principale.

3.4 Camera Mortuaria e deposito di osservazione

La camera mortuaria o Deposito mortuario è il luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.

Ogni singolo cimitero deve dotarsi di Camera mortuaria. Il deposito mortuario è illuminato e dotato di acqua corrente e di sistemi naturali o artificiali, che garantiscono un adeguato ricambio di aria e un abbattimento degli odori. Il pavimento e le pareti sono di materiale facilmente lavabile. E' inoltre garantito lo scolo delle acque di lavaggio, il cui allontanamento e scarico avverrà nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue.

Il deposito o camera mortuaria deve rispettare le prescrizioni di cui all'art.65 del DPR 285/90. Deve essere dimensionato ed attrezzato per ricevere più feretri. Annesso o in prossimità deve essere collocato un locale servizi igienici dotato di spogliatoi ad uso del personale addetto.

Il DPR 285/90 afferma inoltre che "I comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) Morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) Morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) Ignoto, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento."

Quindi il locale o deposito di osservazione risulta essere obbligatorio all'interno del territorio comunale mentre la collocazione può anche essere diversa dal cimitero. Nel caso in cui il cimitero non disponga di suo interno di locale di osservazione (in quanto quest'ultimo è obbligatorio ma può essere collocato in altro luogo entro il territorio comunale), il Deposito Mortuario deve svolgere e rispondere ai requisiti di entrambe le funzioni (Deposito e Osservazione).

La camera mortuaria è accessibile ai portatori di handicap, come previsto dalla normativa nazionale sull'abbattimento delle barriere architettoniche (Legge 13/89, D.M. 236/89, D.P.R 503/96 e s.m.i.).

3.5 Sala autopsie

La Sala Autopsie come precisato dall'art.66 del D.P.R. 285/9032 deve rispettare i medesimi requisiti stabiliti per il deposito mortuario. La normativa prevede che ogni cimitero debba dotarsi di Sala Autopsie ma permette comunque deroghe, da parte dell'autorità Sanitaria.

Tali deroghe permettono, attraverso apposita convenzione o accordo con altra struttura o ente che disponga di tale attrezzatura, di individuare la Sala Autopsie al di fuori del Cimitero e del territorio comunale.

3.6 Servizi igienici

Il cimitero è dotato di unico servizio igienico utilizzato indistintamente per i visitatori e per gli addetti.

Si precisa che il servizio risponde ai requisiti di accessibilità ai disabili, di cui alla normativa nazionale e regionale.

Deposito, ufficio, magazzino: all'interno del cimitero sono ubicati locali ad uso deposito, l'ufficio/magazzino a servizio del personale.

3.7 Parcheggi

L'area esterna al cimitero utilizzabile per parcheggio è individuata nelle tavole del Piano Cimiteriale. All'interno dell'area a parcheggio sono individuati almeno 1 posteggio riservato ai portatori di handicap ogni 50 posti auto, come previsto dalla legge n. 13/1989 e dal D.M. 236/89.

All'interno dei parcheggi e in corrispondenza dell'accesso alla struttura cimiteriale sono individuate le aree destinate al parcheggio dei cicli.

3.8 Sottoservizi

Per attrezzature impiantistiche si intende il complesso delle reti delle quali devono essere dotato il cimitero, e precisamente:

- a) punti di approvvigionamento acqua;
 - b) impianto idraulico;
 - b) impianto di illuminazione;
 - c) impianto acque meteoriche e impianto fognario;
- oltre ad eventuale impianto di sicurezza (videosorveglianza e sistemi di allarme) del quale attualmente il cimitero non è dotato.

Sono consentiti tutti gli interventi necessari alla messa a norma e al miglioramento degli impianti esistenti e alla realizzazione o integrazione di quelli carenti o mancanti con particolare attenzione allo smaltimento delle acque bianche e nere.

3.9 Rifiuti cimiteriali

In riferimento al sotto riportato art. 2 comma 1, lettere e) ed f) del D.P.R. n.254/2003, i rifiuti cimiteriali sono divisibili in due gruppi:

- "lettera e) D.P.R. n.254/2003: rifiuti da esumazione ed estumulazione: (costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione):
 1. assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura
 2. simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa
 3. (ad esempio maniglie)
 4. avanzi di indumenti, imbottiture e similari
 5. resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano
 6. resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo)".
- "lettera f) D.P.R. n.254/2003: rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:
 1. materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
 2. altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione".

Ai sensi di Legge (art. 184, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 152/2006) i suddetti rifiuti sono entrambi classificati come urbani.

Si precisa che i rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e gestiti secondo le procedure illustrate nell'art. 12 del D.P.R. n. 254/2003. Sempre nello stesso articolo si precisa che per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto di detti rifiuti è ammesso il loro deposito in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero. I rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali sono, invece, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

4. CONCESSIONI E TITOLI EDILIZI

4.1 Durata e rilascio delle concessioni

Ai sensi del regolamento di polizia mortuaria adottato dal Consiglio Comunale approvato con D.C.C. n.4 del 03.02.2003, nonché dell'art.92 del DPR 10/9/1990 n.285 le concessioni sono a tempo determinato.

La durata delle concessioni e le eventuali modalità di rinnovo sono fissate, per ogni tipologia di sepoltura, dal sopra citato regolamento di polizia mortuaria.

Le tariffe sono disposte con specifici provvedimenti della giunta comunale

4.2 Titoli edilizi

Tutti gli interventi da eseguirsi presso i manufatti del cimitero potranno avvenire nel rispetto di quanto segue:

- Interventi di iniziativa privata: sono ammessi tutti gli interventi di cui all'art.3 del D.P.R.380/2001 e smi, previa presentazione di idoneo titolo ai sensi della normativa vigente;
- interventi di iniziativa pubblica: sono ammessi tutti gli interventi di cui all'art.3 del D.P.R.380/2001 e smi, nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, D.Lgs 50/2016 e smi.

Trattandosi di plesso cimiteriale vincolato "ope legis" (D.Lgs 42/'042), è necessario procedere secondo una progettazione condotta in armonia con gli organi preposti alla tutela, che ponga particolare attenzione agli aspetti architettonici, di monumentalità e di integrazione con la parte esistente ed il contesto dell'intero impianto cimiteriale.

5. Disposizioni finali

Per quanto non definito dal presente Piano si rimanda a:

- ∞ D.P.R. 285/90 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- ∞ L. 130/01 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- ∞ D.P.R. 254/03 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari (...)";
- ∞ D.M.M.I. 136/2006 "Adeguamento delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali".
- ∞ Regolamento Regionale n.4/2022;
- ∞ Regolamento comunale di polizia mortuaria;
- ∞ Regolamento locale d'igiene;
- ∞ Normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, L.13/1989; L.R.6/1989;
- ∞ D.Lgs 3 aprile 2006 n°152 in materia ambientale;
- ∞ Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;
- ∞ Decreto Legislativo n.42/2004 Codice dei Beni Culturali
- ∞ D.P.R.380/2001 e smi e L.R.12/2005 e smi;
- ∞ Strumento urbanistico vigente;
- ∞ Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.